

Misure per la limitazione del traffico veicolare Regione Lombardia

Tra i provvedimenti stabiliti dalla Giunta Regionale per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, la d.G.R. 7635 dell'11.07.2008 prima e la d.G.R. 9958 del 29.07.2009 hanno definito le misure di limitazione del traffico veicolare in attuazione della Legge Regionale 24/2006.

Pertanto, i provvedimenti in vigore quest'anno, in parte già validi lo scorso inverno, si applicano a partire dal 15 ottobre 2010, con le seguenti modalità:

AUTOVEICOLI

TIPOLOGIA VEICOLO	PERIODO BLOCCO	GIORNATE BLOCCO	ORARIO BLOCCO
AUTOVEICOLI	15/10/2010 - 15/04/2011	da lunedì a venerdì	dalle 7.30 alle 19.30

non possono circolare:

- gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
- gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

CICLOMOTORI

ZONA A1	PERIODO BLOCCO	GIORNATE BLOCCO	ORARIO BLOCCO
Ciclomotori euro 0	Dal 15/10/2010 in poi	da lunedì a domenica	Dalle 00.00 alle 24.00
ZONA A2, B, C1 E C2	PERIODO BLOCCO	GIORNATE BLOCCO	ORARIO BLOCCO
Ciclomotori euro 0	15/10/2010 - 15/04/2011	da lunedì a venerdì	dalle 7.30 alle 19.30

Per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 è stato deciso il fermo progressivo della circolazione che condurrà al fermo permanente su tutta la Regione a partire dal 15 ottobre 2011.

Dal 15 ottobre 2011, vi sarà il fermo permanente della circolazione, oltre che nella Zona A1, nelle Zone A2, B, C1 e C2, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;

AUTOBUS

TIPOLOGIA VEICOLO	PERIODO BLOCCO	GIORNATE BLOCCO	ORARIO BLOCCO
Autobus M3 TPL	Dal 15/10/2010 in poi	Da lunedì a domenica	Dalle 00.00 alle24.00

non possono circolare:

- **AUTOBUS M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel**

TRASPORTI SPECIFICI ED USO SPECIALE

Dal 15 ottobre 2010 entrerà in vigore il divieto di circolazione anche per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 1992).

QUALI VEICOLI SONO ESCLUSI

- **veicoli elettrici leggeri** da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- **veicoli muniti di impianto**, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- **veicoli alimentati a diesel (gasolio)**, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
- **veicoli storici**, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
- **veicoli classificati come macchine agricole** di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
- **motoveicoli e ciclomotori** dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1;

- **veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale**, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.

DEROGHE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;

- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
-
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

ZONE DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE DEL BLOCCO

Il blocco si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Si ricorda che il fermo dei veicoli si applica anche ai territori dei Comuni non appartenenti alla Zona A1 che abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (DGR n. 9595 del 11/06/2009).

CONTROLLI

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

SPEGNIMENTO MOTORI

Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011 i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

QUADRO SANZIONATORIO

L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione ed all'utilizzo dei veicoli, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 75,00 ad euro 450,00** (Legge Regionale, n. 24, dell'11 dicembre 2006, art. 27, comma 11).

E' da considerare comunque quanto previsto dalla riforma del codice della strada ove viene previsto che chi circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 ed in caso di reiterazione nel biennio, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. Pertanto sarà compito dell'agente accertatore applicare la sanzione adeguata.